

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Maurizio Agustoni e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 11 novembre 2018 n. 168.18

Indebita ingerenza del Consiglio di Stato nella procedura di adesione dei Consigli comunali alla presentazione dell'iniziativa legislativa dei Comuni "Per comuni forti e vicini al cittadino"

Signori deputati,

con la presente, rispondiamo alle domande da voi poste nella summenzionata interrogazione.

1. Come giustifica l'agire della Sezione degli enti locali (SEL)?

Non ritiene in particolare che, al di là anche delle ragioni da questa sostenute (peraltro non fondate su norme di legge o altri riferimenti a materiali legislativi o della prassi), quella che è l'autorità di vigilanza sui Comuni, che dovrebbe in primis promuovere il corretto esercizio dei diritti e delle competenze attribuiti dalla legge ai Legislativi comunali, avrebbe ad ogni modo dovuto invitare i Municipi a sottoporre ai propri Consigli comunali la domanda di adesione alla presentazione dell'iniziativa, se del caso formulando il proprio preavviso (positivo o negativo)?

La Sezione degli enti locali (SEL) non ha inteso interferire nel processo democratico ma è intervenuta, unitamente alla Cancelleria dello Stato, esprimendo un parere tecnico su questioni procedurali in seguito a domande formulate da più Comuni.

In un primo tempo la SEL è stata contattata da alcuni Comuni e dall'Associazione dei Comuni ticinesi (ACTi), che chiedevano raggugli sulle competenze degli organi comunali in presenza di iniziative dei Comuni ai sensi dell'art. 147 e segg. Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), tenuto conto che in questo periodo è stata promossa dai Comuni anche un'altra iniziativa.

La risposta della SEL - data come sempre impregiudicato il giudizio dell'Autorità superiore eventualmente adita - è stata concertata con il servizio della Cancelleria dello Stato competente in materia di diritti politici.

Visto che nel frattempo erano giunte ulteriori richieste dai Comuni sul medesimo aspetto, la Cancelleria dello Stato (d'intesa la SEL) - con l'obiettivo di un'informazione diffusa e uniforme e per evitare ulteriori richieste unilaterali - ha infine deciso di trasmettere le indicazioni procedurali a tutti i Comuni; ciò tramite invio elettronico dell'8 novembre 2018, contestualmente all'invio ai Comuni della risoluzione del Consiglio di Stato n. 5080 del 7 novembre 2018.

Quanto ai contenuti delle indicazioni della SEL e della Cancelleria dello Stato esprimiamo le seguenti considerazioni.

Con le stesse si è chiaramente detto che la sottoscrizione di un'iniziativa legislativa da parte di un Comune (almeno fino ad oggi) va decisa dal Legislativo comunale (art. 147 cpv. 1 LEDP). Infatti, non sussiste ancora facoltà di delega come invece per il referendum dei Comuni (art. 147 cpv. 2 LEDP). Diversa soluzione è però prevista dal nuovo art. 115 LEDP deciso dal Gran Consiglio lo scorso 19 novembre 2018¹.

¹Giusta l'art. 115 cpv. 2 LEDP - votato dal Gran Consiglio nella sua seduta del 19 novembre 2018 (FU 94/2018 del 23 novembre 2018) - al Municipio potrà in futuro essere delegata la sottoscrizione dell'iniziativa dei Comuni, se vi è base legale nel Regolamento comunale. In tale ipotesi, l'Esecutivo potrà quindi essere sollevato dall'obbligo di interpellare il Legislativo in merito.

Si è poi aggiunto che la LEDP non prevede un obbligo tassativo di investire il Legislativo dell'oggetto², qualora il Municipio non ritenesse opportuna una condivisione dell'iniziativa.

Nondimeno la SEL e la Cancelleria dello Stato hanno menzionato l'opportunità di un'informazione al Legislativo sulla posizione del Municipio; **hanno poi espressamente sottolineato come fosse politicamente indicato e dovuto investire dell'oggetto il Legislativo, qualora vi fossero stati segnali che quest'organo intendeva dibattere l'oggetto.**

A prescindere dall'assenza nella legge di un obbligo tassativo, si è quindi comunque caldeggiato il coinvolgimento del Legislativo.

Si è infine ricordato che a loro volta il Consiglio comunale e i suoi membri hanno facoltà – in particolare attraverso l'attivazione della procedura dell'autoconvocazione (art. 50 cpv. 1 let. b, cpv. 2 e 3 LOC) – di richiedere formalmente la discussione e la deliberazione sull'oggetto.

- 2. Non ritiene, inoltre, che, esprimendo il citato parere, la SEL abbia violato la norma di legge che esclude espressamente la delega decisionale al Municipio sullo specifico oggetto della presentazione di un'iniziativa (mentre la permette per contro per il referendum comunale)? Infatti, nella misura in cui il Municipio decide di non sottoporre l'oggetto al proprio Consiglio comunale, esso preclude di fatto a questo di esprimersi, e esercita quindi di fatto un potere di delega, che non ha, e che è anzi stato volutamente escluso dal Legislatore cantonale in sede di dibattito sull'adozione della LEDP.**

Vedi risposta alla domanda 1.

- 3. A maggior ragione ancora poiché il Cantone è parte direttamente interessata all'oggetto dell'iniziativa, non ritiene che i citati interventi, ed in particolare il suo scritto ai Municipi sopra citato, costituiscano una indebita e grave ingerenza nel processo decisionale di competenza dei Comuni, e in generale nel processo istituzionale stabilito dalla legge, che - va ricordato - regola l'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI?**

Per quanto riguarda le indicazioni della SEL e della Cancelleria dello Stato rinviamo alla risposta alla domanda 1.

Sulla decisione di trasmettere ai Comuni la risoluzione governativa n. 5080 del 7 novembre 2019 - in cui abbiamo espresso le nostre perplessità sull'iniziativa "*Per comuni forti e vicini al cittadino*" - possiamo precisarvi quanto segue.

Siamo certamente coscienti dei limiti di intervento delle Autorità nei processi democratici di votazione e elezione; ciò a garanzia del diritto costituzionale dell'art. 34 Cost. fed., volto a proteggere la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

Questi limiti sono ben evidenziati nella giurisprudenza del Tribunale federale che ci è nota (vedi per tutte la recente DTF 143 I 82 punto 4.4. e segg. e ivi le citate giurisprudenza e dottrina).

Vi assicuriamo che è nostra intenzione attenerci ai medesimi nella procedura di voto sull'iniziativa in questione, qualora la stessa (se riuscita e dopo l'iter in Gran Consiglio) dovesse essere sottoposta al voto popolare.

Anche perché nuovamente sollecitati da alcuni amministratori comunali, nello stadio preliminare della raccolta delle adesioni abbiamo ritenuto opportuno esporre succintamente ai comuni la nostra posizione sull'iniziativa, evidenziandone le possibili insidie per gli importanti progetti in corso (vedi

²La questione non è peraltro di novità assoluta. Anche in ambito LOC vi sono infatti oggetti di competenza decisionale del Legislativo comunale in base all'art. 13 LOC, ma per i quali occorre riconoscere un margine decisionale al Municipio (quale organo che detiene primariamente il ruolo propositivo all'indirizzo del Legislativo) nella scelta se sottoporre gli stessi al Legislativo. Si possono citare ad esempio le richieste di cittadini o altri enti, volte a entrare in trattative con il Comune per vendite e acquisizioni di beni comunali, per la conclusione di convenzioni, ecc.

Ticino 2020) concernenti direttamente il Cantone e i Comuni ticinesi e correggendone taluni dati. La nostra lettera aveva quindi anche lo scopo di fornire alcune ulteriori informazioni in vista delle discussioni che verosimilmente avranno luogo in seno agli organi locali (Municipi e Consigli comunali).

Riteniamo che i contenuti della nostra missiva - in definitiva non dissimili da quelle che si troverebbero nell'usuale materiale informativo ufficiale precedente le votazioni - rispettino i criteri di prudenza, oggettività e correttezza deducibili dall'art. 34 cpv. 2 Cost. fed. La stessa adempie peraltro il compito informativo che spetta all'Autorità su oggetti - occorre evidenziarlo - del proprio livello e campo di pertinenza.

4. Come giustifica inoltre questa sua ingerenza alla luce dei principi, assai restrittivi, applicabili in materia di interventi in campagne pre-votazioni, e ancor più rigorosi nella fase precedente della raccolta delle firme risp. delle adesioni all'iniziativa? Infatti, come precisato in un parere (del 29.12.2000) del suo stesso Consulente giuridico (RDAT I-2001),

- se glà, *"in linea di principio, gli interventi attivi di un'autorità nella campagna che precede una votazione nell'ambito della sua sfera di competenze [e in questa fase nemmeno lo è] sono consentiti soltanto a titolo eccezionale e a condizioni peraltro restrittive"* e *"questi interventi non debbono costituire la regola e possono essere ammessi quando sono indispensabili per controbattere apodittiche affermazioni di principio dei comitati referendari e ristabilire in tal modo un certo equilibrio nel processo di formazione della volontà popolare"*
- dall'altra parte *"... l'autorità esecutiva ... in linea di principio, ... può procedere ad un'informazione supplementare o rettificativa in qualsiasi momento, [solo] dopo la convocazione degli elettori alle urne e l'invio del materiale di voto, che coincidono in genere con l'apertura della campagna"*.

Vedi risposta alla domanda 3.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Claudio Zali

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Direzione del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato (can-dirittipolitici@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)